

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO
SALUTE E SERVIZI SOCIALI


SETTORE

PREVENZIONE,
SANITA' PUBBLICA, FASCE DEBOLI,
SICUREZZA ALIMENTARE E SANITA' ANIMALE

Saravalli
Dauerlo
p.c. Allegri
20/5/14
27.5.14
Prot. n. PG/2014/102779
6/4.13.14/1
Allegati: 2

Comune di Genova
Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili
Via di Francia, 1
16149 Genova

196



Oggetto: Disposizioni in materia di semplificazione, ai sensi dell' art.80 della L.R. 7 dicembre 2006 n.41 " Riordino del Servizio Sanitario Regionale".

Facendo seguito alla nota dell' Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini, Prot. PG/2014/79250 del 16/4/2014, riguardate le disposizioni richiamate in oggetto, qui allegata per comodità di consultazione, si rappresenta che la Sentenza n. 1276/2014 del Consiglio di Stato – Sezione III, resa pubblica il 14/3/2014, ha dichiarato legittima l' abolizione dei certificati medici di riammissione a scuola, dopo i cinque giorni di assenza, disposta con Deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n.1609 del 29/12/2006.


Per effetto della pubblicazione di detta Sentenza, non sussiste l' obbligo di presentazione del certificato di riammissione scolastica, a decorrere dal 14/3/2014.

E' gradita l' occasione per porgere distinti saluti.

Il Dirigente
(Dott. Sergio Schiaffino)



All.ti



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO SALUTE E
SERVIZI SOCIALI

SETTORE PREVENZIONE, SANITA'
PUBBLICA, FASCE DEBOLI,
SICUREZZA ALIMENTARE E SANITA'
ANIMALE

Genova, 12.6 APR. 2014

Prot. n. 81/2014/7925C
Allegati:

Ai
Direttori Generali
AA.SS.LL. liguri
Loro Sedi

Alla
Direzione Generale
Ufficio Scolastico Regionale per la
Liguria
Via Assarotti 40
16122 Genova

Oggetto: Disposizioni in materia di semplificazione, ai sensi dell' art. 80 della
L.R. 7 dicembre 2006 n. 41 " Riordino del Servizio Sanitario Regionale"

Con la presente si trasmette una memoria riguardante le disposizioni in materia di
semplificazione, ai sensi dell' art. 80 della L.R. 7 dicembre 2006 n. 41 " Riordino del
Servizio Sanitario Regionale", in particolare per quanto concerne le certificazioni
mediche utilizzate in ambito scolastico.

Distinti saluti

Il Dirigente
(Dott. Sergio Schiaffino)

[Handwritten signature]
03/04/2014

L'Assessore alla Salute,
Politiche della Sicurezza dei Cittadini
Claudio Montaldo

[Handwritten signature]

Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Franco Bonanni)

[Handwritten signature]

**Oggetto: disposizioni in materia di semplificazione, ai sensi dell' art. 80 della
L.R. 7 dicembre 2006 n. 41 " Riordino del Servizio Sanitario Regionale".**

Premessa

Nell' ambito dell' ordinamento nazionale, la presenza di norme e regolamenti che hanno generato procedure, come certificazioni o autorizzazioni, prive di documentata efficacia, comporta un uso inappropriato di risorse e un'inefficace soluzione dei problemi di salute.

Nella legislazione italiana si sono succedute nel tempo norme rivolte alla prevenzione di malattie o alla tutela della salute, ormai divenute obsolete, che impongono il ricorso a procedure, di carattere prevalentemente certificativo, che di fatto sottraggono risorse più convenientemente allocabili.

E' ormai divenuto ineludibile l' obbligo di sostituire dette misure, esclusivamente di significato formale, con interventi suffragati da evidenze scientifiche di efficacia, ai fini della tutela della salute della collettività.

La normativa regionale in materia di semplificazione

L'art. 80 della L.R. 7 dicembre 2006 n. 41 " Riordino del Servizio Sanitario Regionale" attribuisce alla Giunta Regionale competenza in tema di semplificazione delle procedure relative ad autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie, individuando i casi di abolizione di certificati in materia di igiene e sanità pubblica, sulla base dell'evoluzione della normativa comunitaria e nazionale, nonché degli indirizzi approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Con DGR della Liguria n.1609 del 29/12/2006 sono state abolite le procedure di rilascio/rinnovo delle certificazioni in materia di igiene, sanità pubblica, veterinaria e polizia mortuaria a cura del SSR, di seguito elencate:

1. Certificato di sana e robusta costituzione richiesto a vario titolo da normative vigenti
2. Certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego
3. Certificato di idoneità fisica per l'assunzione di insegnanti e altro personale di servizio nelle scuole
4. Certificato di idoneità fisica al servizio civile volontario
5. Certificato per vendita dei generi di monopolio
6. Certificato di idoneità fisica per l'assunzione di apprendisti maggiorenni
7. Certificato di idoneità psico-fisica per abilitazione alla conduzione di generatori di vapore (caldaie)
8. Certificato sanitario per l'impiego dei gas tossici
9. Certificato sanitario per l'esonero dalle lezioni di educazione fisica
10. Certificato di vaccinazione per l'ammissione alle scuole pubbliche, sostituito dalla autocertificazione di cui al DPR n. 445/2000

11. Certificato di idoneità psicofisica per la frequenza di istituti professionali o corsi di formazione professionale
12. Libretto di idoneità sanitaria per il personale alimentarista ex art. 14 della Legge 30 aprile 1962, n. 14
13. Certificato medico di non contagiosità per la riammissione al lavoro degli alimentaristi dopo l'assenza per malattia oltre i cinque giorni
14. Libretto di idoneità sanitaria per i parrucchieri, barbieri e affini, estetiste e per le attività di lavanderia
15. Tessera sanitaria per le persone addette ai servizi domestici
16. Certificato di idoneità fisica all'esercizio dell'attività di autoriparazione
17. Certificato di idoneità fisica a svolgere la mansione di fochino
18. Certificato di idoneità sanitaria alla conduzione di impianti di risalita
19. Certificato di idoneità psico-fisica per maestro di sci
20. Certificato di idoneità fisica a fare il giudice onorario e il giudice di pace
21. Certificato di idoneità sanitaria per i lavoratori extra-comunitari dello spettacolo
22. Certificato sanitario per ottenere sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione
23. ABOLIZIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI MEDICINA SCOLASTICA
 - 23.1. Obbligo della presenza del Medico scolastico
 - 23.2. Obbligo della tenuta di registri di medicina scolastica
 - 23.3. Obbligo della presentazione di certificato medico oltre i cinque giorni di assenza
 - 23.4. Obbligo di periodiche disinfezioni e disinfestazioni degli ambienti scolastici
24. Partecipazione delle ASL alla Commissione Comunale
"Parrucchieri, barbieri ed estetisti"
25. Abolizione dell'obbligo dell'esame radiografico del torace annuale per silicosi e asbestosi: la periodicità degli accertamenti sanitari per i lavoratori esposti al rischio di silicosi e asbestosi è definita dal medico competente a norma del D.Lgs. n.626/94 e s.m.i.
26. PROCEDURE IN AMBITO VETERINARIO
 - Obbligo di isolamento di animali per il controllo dell'infezione rabbica.

Il contenzioso amministrativo

Con Sentenza n.1437 del 21 giugno 2007, il T.A.R. per la Liguria, sez. II, ha accolto il ricorso proposto da genitori di alunni di scuole materne, avverso gli atti di semplificazione, adottati dalla Regione Liguria in materia di procedure amministrative e certificazioni sanitarie.

In particolare, era stata impugnata dai ricorrenti la DGR n. 1609/2006, nella parte in cui aboliva:

- il certificato di vaccinazione, per l' ammissione alle scuole pubbliche;
- il certificato medico di non contagiosità per l' ammissione al lavoro degli alimentaristi addetti alla refezione scolastica, dopo 5 giorni di assenza per malattia;
- l' obbligo della presenza a scuola del medico scolastico;
- la tenuta dei registri di medicina scolastica
- l' obbligo di presentazione del certificato medico, per la riammissione scolastica, dopo cinque giorni di assenza
- l' obbligo di periodiche disinfezioni e disinfestazioni degli ambienti scolastici.

Con la sentenza sopracitata, il T.A.R. adito aveva accolto, in parte, il ricorso, sull' assunto che gli atti impugnati incidevano sui Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), che, ai sensi del DPCM 29/11/2011, All. 1, devono essere garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale.

Avverso la predetta decisione, la Regione Liguria ha proposto appello al Consiglio di Stato.

La Sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Terza) n. 1276/2014.

La Sentenza citata ha accolto i motivi di ricorso, di cui alle lett.a) e b), con le motivazioni di seguito indicate :

a) Obbligo di presenza del medico scolastico.

Al fine di delimitare i contenuti delle prestazioni sanitarie da inserire nei LEA, l' art.1 c.7 del D.Lgs.n.502/1992, pone quali requisiti essenziali delle attività, i principi di efficacia clinica, economicità relativa ed appropriatezza.

I servizi di medicina scolastica non figurano tra i L.E.A. di prevenzione collettiva, e, inoltre, non sono più giustificabili dopo l' entrata in vigore della riforma e l' istituzione del Pediatra di Libera Scelta (PLS).

Il PLS provvede alle attività di prevenzione e cura nei confronti dei minori, in ossequio agli accordi convenzionali stipulati con il Servizio Sanitario Nazionale.

In conformità al parere espresso dal Gruppo di Lavoro Ministeriale, l'organo giudicante ha inoltre ritenuto controproducente l' obbligo di periodiche **disinfezioni e disinfestazioni** degli ambienti scolastici, slegate da effettive esigenze di prevenzione effettive, in quanto in grado di selezionare ceppi batterici resistenti.

b) E' da ritenersi legittima l' abolizione dei certificati medici per la riammissione a scuola degli alunni, dopo 5 giorni di assenza per malattia, e le attestazioni di non contagiosità, per la riammissione al lavoro degli addetti alla refezione scolastica.

Dette certificazioni, escluse dalle prestazioni a carico del SSN, ai sensi del DPCM 13/1/2000, in quanto non rispondenti a finalità di tutela della salute collettiva, risultano inoltre di scarsa utilità, in quanto le più recenti conoscenze in materia di malattie infettive e

loro diffusione hanno evidenziato che il pericolo di contagio è massimo durante la fase di incubazione, cioè quella che precede la comparsa dei sintomi, mentre si riduce a livelli compatibili con la presenza in collettività passati i cinque giorni dall'esordio vero e proprio della malattia.

Per tali motivi, trascorsi i cinque giorni di assenza, per le più comuni malattie infettive l'alunno non presenta livelli di contagiosità pericolosi per la convivenza in collettività e pertanto non vi è motivo per vincolare il rientro a scuola, alla presentazione del certificato in questione.

A conferma di ciò possono essere citati i periodi contumaciali previsti dalla normativa vigente (Circolare del Ministero della Salute n. 4 del 13/03/98) che solo in rari casi prevedono periodi di isolamento superiori ai 5 giorni.

Nel corso degli anni, inoltre, la diffusione delle malattie infettive nella popolazione generale è stata modificata da interventi di profilassi specifica, effettuata tramite le campagne vaccinali, nonché dal miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie delle abitazioni e dello stato nutrizionale della popolazione.

Grazie poi agli elevati tassi di coperture vaccinali esistenti per le maggiori patologie infettive - per talune superiori al 90% ed in altri assai prossimi a tali rassicuranti valori - anche i soggetti non vaccinati godono di una immunoprotezione di gruppo (herd immunity).

- c) Non è stato accolto, infine, il motivo di ricorso riguardante l'obbligo di presentazione del certificato di vaccinazione, per l'ammissione alle scuole pubbliche, in quanto non ammissibile un intervento legislativo di fonte regionale, in una materia riservata alla competenza del legislatore statale.